

IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Gestione del lavoratore convivente di un “caso confermato”

Una persona convivente con un “caso confermato” rientra nella definizione di “contatto stretto”. Un lavoratore convivente di un “caso confermato”, deve seguire le indicazioni dell’Autorità sanitaria che, dopo averlo classificato come “contatto stretto”, potrà richiedere l’accertamento diagnostico con tampone e/o la quarantena. Nel periodo intercorrente tra l’esecuzione e il risultato del tampone e per tutto il periodo di quarantena il lavoratore **non deve avere contatti** con altre persone o frequentare i luoghi di lavoro.

Nel caso in cui l’autorità sanitaria procedesse all’accertamento della positività, in attesa dell’esito degli esami, salvo diversa indicazione della stessa autorità, non sono richieste azioni cautelative particolari per i possibili contatti del convivente (contatto del contatto stretto).

E’ evidente che qualora si riscontrasse una positività ai test diagnostici molecolari effettuati sul lavoratore convivente del caso, i colleghi di lavoro diventerebbero a loro volta contatti stretti di un caso, con le conseguenze operative già descritte.

Gestione del rientro al lavoro del “caso confermato”

Per i lavoratori affetti da COVID-19 (caso confermato attraverso test molecolare – abitualmente denominato “Tampone”), resta valida la procedura precedentemente adottata all’interno dell’Azienda. Ai fini del rientro al lavoro il Direttore/Responsabile del Personale richiederà, quindi, al Medico Competente incaricato una visita per “assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”, ai sensi dell’art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i., indipendentemente dalla durata dell’assenza.

Il lavoratore, all’atto della visita, deve presentare al medico la certificazione della esecuzione di un tampone con esito negativo rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

Acquisita la certificazione, il medico competente effettua la visita medica richiesta ed esprime il relativo giudizio di idoneità. Se ritenuto opportuno, richiede al datore di lavoro di adottare particolari misure di prevenzione/protezione del lavoratore interessato.

Definizioni

Caso confermato (Circolare Ministero della Salute n° 7922 del 09/03/2020)


Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale
Piazza Libertà, 1
83100 Avellino

Sede amministrativa
Via Cannaviello, 57
83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.I.V.A. 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), o da laboratori Regionali di Riferimento o laboratori aggiuntivi secondo le modalità concordate con il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e le procedure da ultimo riportate nella circolare n. 9774 del 20 marzo 2020, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici, utilizzando protocolli specifici di Real Time RT PCR per SARS-CoV-2.

Contatto stretto (*Circolare Ministero della Salute n° 7922 del 9 marzo 2020*) Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

1. una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
6. un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

Collegamento epidemiologico per la definizione dei contatti (*Circolare Ministero Salute 0009774 del 20 marzo 2020*).


Azioni per l'identificazione dei contatti. Il collegamento epidemiologico va ricercato in tutti gli individui che sono stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi e fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Isolamento (*Circolare del Ministero della salute 0032850 del 12 ottobre 2020*). Separazione delle persone infette (casi di documentata infezione) dal resto della

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale Sede amministrativa
Piazza Libertà, 1 Via Cannaviello, 57
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.I.V.A. 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

comunità per la durata del periodo di contagiosità in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Quarantena (*Circolare del Ministero della salute 0032850 del 12 ottobre 2020*).
Restrizione di movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Il Direttore Generale
Prof. Armando Masucci



Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale Sede amministrativa
Piazza Libertà, 1 Via Cannaviello, 57
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.I.V.A. 02626510644